

Corte di Cassazione, sezione penale, Sezione III 02/08/1996 n. 7665
legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

In tema di divieto di subappalto o cottimo di opere riguardanti la Pubblica amministrazione senza autorizzazione, il reato si perfezionava, prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. con la stipula del contratto senza il preventivo rilascio del suddetto provvedimento abilitativo; rilascio che, dopo il D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, poteva avvenire anche mediante silenzio assenso e che attualmente deve esistere prima del concreto inizio dei lavori nel solo caso in cui sia stato eseguito in modo puntuale il procedimento di cui all'art. 18 terzo comma della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m., già sostituito dall'articolo 34 del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 e modificato ulteriormente dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.. In tema di divieto di subappalto o cottimo di opere riguardanti la Pubblica amministrazione senza autorizzazione, l'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 non menziona la stipula del contratto, ma il « concedere anche di fatto » i lavori di subappalto o cottimo; pertanto, attraverso l'espresso richiamo alla situazione di fatto, la norma indica nella concreta esecuzione delle opere senza autorizzazione, il momento d'inizio del comportamento penalmente sanzionato; altresì, la stipula del contratto rappresenta una fase prodromica della condotta materiale e non è punibile a titolo di tentativo.